

Professione delle verità immutabili riguardo al matrimonio sacramentale

Inviato da Amministratore
giovedì 04 gennaio 2018

Documento pubblicato da Marco Tosatti sul suo sito Stilum Curia Dopo la pubblicazione dell'Esortazione Apostolica "Amoris laetitia" (2016) vari vescovi hanno emanato a livello locale, regionale e nazionale norme applicative riguardanti la disciplina sacramentale di quei fedeli, detti "divorziati risposati", i quali, vivendo ancora il loro coniuge al quale sono uniti con un valido vincolo matrimoniale sacramentale, hanno tuttavia iniziato una stabile convivenza con una persona che non è il loro coniuge legittimo.

Le norme menzionate prevedono tra l'altro che in casi individuali le persone, dette "divorziati risposati", possano ricevere il sacramento della Penitenza e la Santa Comunione, pur continuando a vivere abitualmente e intenzionalmente con una persona che non è il loro coniuge legittimo. Tali norme pastorali hanno ricevuto l'approvazione da parte di diverse autorità gerarchiche. Alcune di queste norme hanno ricevuto l'approvazione persino da parte della suprema autorità della Chiesa.

La diffusione di tali norme pastorali, ecclesiasticamente approvate, ha causato una notevole e sempre più crescente confusione tra i fedeli e il clero, una confusione che tocca le centrali manifestazioni della vita della Chiesa, quali sono il matrimonio sacramentale con la famiglia, la chiesa domestica e il sacramento della Santissima Eucaristia.

Secondo la dottrina della Chiesa solamente il vincolo matrimoniale sacramentale costituisce una chiesa domestica (cf. Concilio Vaticano Secondo, Lumen gentium, 11). L'ammissione dei fedeli cosiddetti "divorziati risposati" alla Santa Comunione, che è la massima espressione dell'unità di Cristo-Sposo con la Sua Chiesa, significa nella pratica un modo di approvazione o di legittimazione del divorzio, e in questo senso una specie di introduzione del divorzio nella vita della Chiesa.

Le menzionate norme pastorali si rivelano di fatto e col tempo come un mezzo di diffusione della "piaga del divorzio", un'espressione usata dal Concilio Vaticano Secondo (cf. Gaudium et spes, 47). Si tratta di una diffusione della "piaga del divorzio" persino nella vita della Chiesa, quando la Chiesa, invece, dovrebbe essere, a causa della sua fedeltà incondizionata alla dottrina di Cristo, un baluardo e un inconfondibile segno di contraddizione contro la piaga ogni giorno più dilagante del divorzio nella società civile.

In modo inequivoco e senza ammettere nessuna eccezione Nostro Signore e Redentore Gesù Cristo ha solennemente riconfermato la volontà di Dio riguardo al divieto assoluto del divorzio. Un'approvazione o legittimazione della violazione della sacralità del vincolo matrimoniale, seppure indirettamente tramite la menzionata nuova disciplina sacramentale, contraddice in modo grave l'espressa volontà di Dio e il Suo comandamento. Tale pratica rappresenta perciò un'alterazione sostanziale della bimillenaria disciplina sacramentale della Chiesa. Inoltre, una disciplina sostanzialmente alterata comporterà col tempo anche un'alterazione nella corrispondente dottrina.

Il costante Magistero della Chiesa, cominciando dagli insegnamenti degli Apostoli e di tutti i Sommi Pontefici, ha conservato e fedelmente trasmesso sia nella dottrina (nella teoria) sia nella disciplina sacramentale (nella pratica) in modo inequivoco, senza alcuna ombra di dubbio e sempre nello stesso senso e nello stesso significato (eodem sensu eademque sententia) il cristallino insegnamento di Cristo riguardo all'indissolubilità del matrimonio.

A causa della sua natura Divinamente stabilita, la disciplina dei sacramenti non deve mai contraddire la parola rivelata di Dio e la fede della Chiesa nell'indissolubilità assoluta del matrimonio rato e consumato. I sacramenti non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati sacramenti della fede (Concilio Vaticano Secondo, Sacrosanctum Concilium, 59). Neppure l'autorità suprema nella Chiesa può cambiare la liturgia a sua discrezione, ma unicamente nell'obbedienza della fede e nel religioso rispetto del mistero della liturgia (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1125). La fede cattolica per sua natura esclude una formale contraddizione tra la fede professata da un lato e la vita e la pratica dei sacramenti dall'altro. In questo senso si può intendere anche la seguente affermazione del Magistero: "La dissociazione tra la fede che si professa e la vita quotidiana, va annoverata tra i più gravi errori del nostro tempo" (Concilio Vaticano Secondo, Gaudium et spes, 43) e "la pedagogia concreta della Chiesa deve sempre essere connessa e non mai separata dalla sua dottrina" (Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Familiaris consortio, 33).

In vista dell'importanza vitale che costituiscono la dottrina e la disciplina del matrimonio e dell'Eucaristia, la Chiesa è obbligata a parlare con la stessa voce. Le norme pastorali riguardo all'indissolubilità del matrimonio non devono, quindi, contraddirsi tra una diocesi e un'altra, tra un paese e un altro. Dal tempo degli Apostoli la Chiesa ha osservato questo principio come lo attesta Sant'Ireneo di Lione: "La Chiesa, sebbene diffusa in tutto il mondo fino alle estremità della terra, avendo ricevuto dagli Apostoli e dai loro discepoli la fede, conserva questa predicazione e questa fede con cura e, come se abitasse un'unica casa, vi crede in uno stesso identico modo, come se avesse una sola anima ed un cuore solo, e predica le verità della fede, le insegna e le trasmette con voce

unanime, come se avesse una sola bocca» (Adversus haereses, I, 10, 2). San Tommaso d'Aquino ci trasmette lo stesso perenne principio della vita della Chiesa: «C'è una sola e medesima fede degli antichi e dei moderni, altrimenti non ci sarebbe l'unica medesima Chiesa» (Questiones Disputatae de Veritate, q. 14, a. 12c).

Resta attuale e valida la seguente ammonizione di Papa Giovanni Paolo II: «La confusione, creata nella coscienza di numerosi fedeli dalle divergenze di opinioni e di insegnamenti nella teologia, nella predicazione, nella catechesi, nella direzione spirituale, circa questioni gravi e delicate della morale cristiana, finisce per far diminuire, fin quasi a cancellarlo, il vero senso del peccato» (Esortazione Apostolica Reconciliatio et poenitentia, 18).

Alla dottrina e disciplina sacramentale riguardanti l'indissolubilità del matrimonio rato e consumato è pienamente applicabile il senso delle seguenti affermazioni del Magistero della Chiesa:

«La Chiesa di Cristo, fedele custode e garante dei dogmi a lei affidati, non ha mai apportato modifiche ad essi, non vi ha tolto o aggiunto alcunché, ma trattando con ogni cura, in modo accorto e sapiente, le dottrine del passato per scoprire quelle che si sono formate nei primi tempi e che la fede dei Padri ha seminato, si preoccupa di limare e di affinare quegli antichi dogmi della Divina Rivelazione, perché ne ricevano chiarezza, evidenza e precisione, ma conservando la loro pienezza, la loro integrità e la loro specificità e si sviluppino soltanto nella loro propria natura, cioè nell'ambito del dogma, mantenendo inalterati il concetto e il significato» (Pio IX, Bolla dogmatica Ineffabilis Deus).

«Quanto alla sostanza stessa della verità, la Chiesa ha, dinanzi a Dio e agli uomini, il sacro dovere di annunziarla, d'insegnarla senza alcuna attenuazione, come Cristo ha rivelata, e non vi è alcuna condizione di tempi che possa far scemare il rigore di quest'obbligo. Esso lega in coscienza ogni sacerdote a cui è affidata la cura di ammaestrare, di ammonire e di guidare i fedeli» (Pio XII, Discorso ai parroci e ai quaresimalisti, 23 marzo 1949).

«La Chiesa non storicizza, non relativizza alle metamorfosi della cultura profana la natura della Chiesa sempre eguale e fedele a se stessa, quale Cristo la volle e la autentica tradizione la perfezionò» (Paolo VI, Omelia dal 28 ottobre 1965).

«Non sminuire in nulla la salutare dottrina di Cristo è eminente forma di carità verso le anime» (Paolo VI, Enciclica Humanae Vitae, 29).

«Le eventuali difficoltà coniugali siano risolte senza mai falsificare e compromettere la verità» (Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Familiaris consortio, 33).

«Di tale norma [della legge morale Divina] la Chiesa non è affatto né autrice né arbitra. In obbedienza alla verità, che è Cristo, la cui immagine si riflette nella natura e nella dignità della persona umana, la Chiesa interpreta la norma morale e la propone a tutti gli uomini di buona volontà, senza nascondere le esigenze di radicalità e di perfezione» (Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Familiaris consortio, 33).

«È il principio della verità e della coerenza, per cui la Chiesa non accetta di chiamare bene il male e male il bene. Basandosi su questi due principi complementari, la Chiesa non può che invitare i suoi figli, i quali si trovano in quelle situazioni dolorose, ad avvicinarsi alla misericordia divina per altre vie, non però per quella dei sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, finché non abbiano raggiunto le richieste disposizioni dell'anima» (Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Reconciliatio et poenitentia, 34).

«La fermezza della Chiesa nel difendere le norme morali universali e immutabili, non ha nulla di mortificante. È solo al servizio della vera libertà dell'uomo: dal momento che non c'è libertà al di fuori o contro la verità» (Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, 96).

«Di fronte alle norme morali che proibiscono il male intrinseco non ci sono privilegi né eccezioni per nessuno. Essere il padrone del mondo o l'ultimo «miserabile» sulla faccia della terra non fa alcuna differenza: davanti alle esigenze morali siamo tutti assolutamente uguali» (Giovanni Paolo II, Enciclica Veritatis splendor, 96).

«Il dovere di ribadire questa non possibilità di ammettere all'Eucaristia [i divorziati risposati] è condizione di vera pastoralità, di autentica preoccupazione per il bene di questi fedeli e di tutta la Chiesa, poiché indica le condizioni necessarie per la pienezza di quella conversione, cui tutti sono sempre invitati dal Signore» (Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Dichiarazione circa l'ammissibilità alla Santa Comunione dei divorziati risposati, dal 24 giugno 2000, n. 5).

Come vescovi cattolici, i quali — secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano Secondo — devono difendere l'unità della fede e la disciplina comune della Chiesa, e procurare che sorga per tutti gli uomini la luce della piena verità (cf. Lumen gentium, 23), siamo costretti in coscienza a professare, di fronte all'attuale dilagante confusione, l'immutabile verità e altrettanto immutabile disciplina sacramentale riguardo

all'indissolubilità del matrimonio secondo l'insegnamento bimillenario ed inalterato del Magistero della Chiesa. In questo spirito reiteriamo:

- I rapporti sessuali tra persone che non sono legate tra loro con il vincolo di un matrimonio valido —; ciò che si verifica nel caso dei cosiddetti "divorziati risposati" —; sono sempre contrari alla volontà di Dio e costituiscono una grave offesa a Dio.
- Nessuna circostanza o finalità, neanche una possibile imputabilità o colpevolezza diminuita, possono rendere tali relazioni sessuali una realtà morale positiva e gradevole a Dio. Lo stesso vale per gli altri precetti negativi dei Dieci Comandamenti di Dio. Poiché "esistono atti che, per se stessi e in se stessi, indipendentemente dalle circostanze, sono sempre gravemente illeciti, in ragione del loro oggetto" (Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica *Reconciliatio et poenitentia*, 17).
- La Chiesa non possiede il carisma infallibile di giudicare lo stato di grazia interiore di un fedele (cf. Concilio di Trento, sess. 24, cap. 1). La non-ammissione alla Santa Comunione dei cosiddetti "divorziati risposati" non significa quindi un giudizio sul loro stato di grazia dinanzi a Dio, ma un giudizio sul carattere visibile, pubblico e oggettivo della loro situazione. A causa della natura visibile dei sacramenti e della stessa Chiesa, la ricezione dei sacramenti dipende necessariamente dalla corrispondente situazione visibile e oggettiva dei fedeli.
- Non è moralmente lecito intrattenere rapporti sessuali con una persona che non è il proprio coniuge legittimo per evitare un altro supposto peccato. Poiché la Parola di Dio ci insegna, che non è lecito "fare il male affinché venga il bene" (Rom. 3, 8).
- L'ammissione di tali persone alla Santa Comunione può essere permessa solamente quando loro, con l'aiuto della grazia di Dio ed un paziente ed individuale accompagnamento pastorale, fanno un sincero proposito di cessare "ora in poi" l'abitudine di tali rapporti sessuali e di evitare lo scandalo. In ciò si è espresso sempre nella Chiesa il vero discernimento e l'autentico accompagnamento pastorale.
- Le persone che hanno abituali rapporti sessuali non coniugali, violano con tale stile di vita il loro indissolubile vincolo nuziale sacramentale nei confronti del loro coniuge legittimo. Per questa ragione essi non sono capaci di partecipare "nello Spirito e nella Verità" (cf. Giov. 4, 23) alla cena nuziale eucaristica di Cristo, tenendo conto anche delle parole del rito della Santa Comunione: "Beati gli invitati alla cena nuziale dell'Agnelo!" (Ap. 19, 9).
- L'adempimento della volontà di Dio, rivelata nei Suoi Dieci Comandamenti e nel Suo esplicito e assoluto divieto del divorzio, costituisce il vero bene spirituale delle persone qui in terra e le condurrà alla vera gioia dell'amore nella salvezza della vita eterna.

Essendo i vescovi nel loro ufficio pastorale "cultores catholicae et apostolicae fidei" (cf. *Missale Romanum*, Canon Romanus), siamo coscienti di questa grave responsabilità e del nostro dovere dinanzi ai fedeli che aspettano da noi una professione pubblica e inequivocabile della verità e della disciplina immutabile della Chiesa riguardo all'indissolubilità del matrimonio. Per questa ragione non ci è permesso tacere.

Affermiamo perciò nello spirito di San Giovanni Battista, di San Giovanni Fisher, di San Tommaso More, della Beata Laura Vicuña e di numerosi conosciuti e sconosciuti confessori e martiri dell'indissolubilità del matrimonio: Non è lecito (non licet) giustificare, approvare o legittimare né direttamente, né indirettamente il divorzio e una relazione sessuale stabile non coniugale tramite la disciplina sacramentale dell'ammissione dei cosiddetti "divorziati risposati" alla Santa Comunione, trattandosi in questo caso di una disciplina aliena rispetto a tutta la Tradizione della fede cattolica e apostolica.

Facendo questa pubblica professione dinanzi alla nostra coscienza e dinanzi a Dio che ci giudicherà, siamo sinceramente convinti di aver prestato con ciò un servizio di carità nella verità alla Chiesa dei nostri giorni e al Sommo Pontefice, Successore di San Pietro e Vicario di Cristo sulla terra.

31 dicembre 2017, Festa della Sacra Famiglia, nell'anno del centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima.

+ Tomash Peta, Arcivescovo Metropolita dell'Arcidiocesi di Maria Santissima in Astana

+ Jan Pawel Lenga, Arcivescovo-Vescovo emerito di Karaganda

+ Athanasius Schneider, Vescovo Ausiliare dell'Arcidiocesi di Maria Santissima in Astana